

**DELIBERAZIONE N. 39 DEL 13/04/2018**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELLA  
FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2017**

L'anno 2018 addì 13 del mese di aprile alle ore 12:00 nella sala della Giunta presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Sotto la presidenza dell'Avv. BORDET SARA

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
BORDET SARA	Commissario Straordinario	Presente

Totale Presenti: 1

Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa MACHET CRISTINA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
PREDISPOSTA DA: Ufficio Ragioneria

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2017

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Regione n. 843 del 05/12/2017 con il quale veniva nominata la dott.ssa Sara Bordet quale Commissario del Comune di Valtournenche, dal 05/12/2017 e fino al rinnovo del Consiglio comunale, conferendole i poteri che *“ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché dello Statuto comunale, sono attribuiti al Consiglio comunale, alla Giunta comunale e al Sindaco”*;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 28 febbraio 2018, esecutiva ai sensi di legge, concernente l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e del DUP (Documento Unico di programmazione) per il triennio 2018/2020;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 27 marzo 2018, esecutiva ai sensi di legge, relativa all'assegnazione dei capitoli di spesa affidati alla gestione dei responsabili incaricati;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*;

VISTO il D.Lgs. 126/2014 che ha modificato e integrato il predetto D.Lgs. 118/2011;

VISTO l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita:

*“3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni”*;

VISTO l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, che testualmente recita:

*“4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.*

*Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*;



CONSIDERATO che in deroga alla regola generale, per cui gli impegni possono essere assunti soltanto a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, il principio contabile 5.4 di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 prevede che "...omissis... *Possono essere finanziate dal fondo pluriennale (e solo ai fini della sua determinazione):*

*a) tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi, anche se non interamente impegnate (in parte impegnate e in parte prenotate), sulla base di un progetto approvato del quadro economico progettuale. La costituzione del fondo per l'intero quadro economico progettuale è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorché relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, escluse le spese di progettazione. In altre parole l'impegno delle sole spese di progettazione non consente la costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese contenute nel quadro economico/progettuale;*

*b) le spese riferite a procedure di affidamento attivate ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico dell'opera (ancorché non impegnate). In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.*

Pertanto, in applicazione del richiamato principio 5.4, dall'anno 2015 gli enti hanno potuto prevedere o mantenere, per le opere già avviate, anche se non interamente impegnate, tutte le spese contenute nei quadri tecnico-economici, a condizione che almeno una spesa diversa da quelle di progettazione fosse stata impegnata, e quelle per le quali le procedure di affidamento erano state attivate entro il 31 dicembre 2015, mediante la reimputazione negli esercizi in cui le stesse risultavano esigibili e il finanziamento con il FPV (Fondo Pluriennale Vincolato); in assenza di aggiudicazione definitiva entro l'anno successivo, ossia entro il 31 dicembre 2016, le entrate corrispondenti avrebbero dovuto confluire nel risultato di amministrazione e il FPV di spesa avrebbe dovuto essere ridotto di pari importo (salva la possibilità di prevedere nuovamente l'intervento finanziandolo con l'avanzo di amministrazione).

Tuttavia, nell'anno 2016, a seguito delle oggettive difficoltà incontrate dagli enti con l'entrata in vigore del nuovo "codice dei contratti", di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, su richiesta dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) è stata introdotta la disposizione di cui all'articolo 1, comma 467, della l. 232/2016 che ha previsto una deroga al principio contabile 5.4 consentendo il mantenimento nel FPV delle suddette somme (corrispondenti alle opere per le quali nel 2015 era stato creato il FPV di spesa) per un ulteriore anno rispetto a quello previsto, ossia fino al 31 dicembre 2017, a condizione che l'ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa, approvi il bilancio di previsione 2017/2019 entro il 31 gennaio 2017 e assuma i relativi impegni di spesa entro l'esercizio finanziario 2017; in caso contrario, tali risorse confluiranno nel risultato di amministrazione per la riprogrammazione dell'intervento;

PRESO ATTO che per ciò che concerne gli spazi finanziari concessi per gli interventi di edilizia scolastica anno 2016 (dpcm 27.4.2016 per euro 222.056,74) a rigore tali spazi dovevano essere utilizzati solo per impegni di spesa in conto capitale assunti nel 2016 ed esigibili nell'anno 2016 e non sterilizzabili in fpv; tuttavia la l. 232/2016 ha nuovamente incluso il fpv nel saldo di pareggio anche per i prossimi anni al netto della quota finanziata mediante mutui o altre forme di prestito, ai sensi dei commi 713 e seguenti dell'art. 1 della L. 208/2015;

DATO ATTO che in base al Principio Contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria, Allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014, tutte le amministrazioni pubbliche interessate effettuano annualmente, prima della predisposizione del rendiconto e con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;



- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

Detta ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione;

DATO ATTO che, alla luce della normativa sopra richiamata, in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre 2017;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, per i fini in oggetto, attraverso la presente delibera si dispone di procedere come segue:

- 1) si provvede preliminarmente a verificare il permanere delle condizioni di esigibilità previste in sede di riaccertamento straordinario dei residui, operato in sede di prima applicazione dei principi di cui al D.Lgs. 118/2011, al fine di apportare, eventualmente, le correlate variazioni di esigibilità o lo stralcio, parziale o totale, delle singole posizioni;
- 2) verifica della  *fondatezza giuridica*  dei crediti e dei debiti accertati e impegnati sulla competenza dell'esercizio 2017 e della loro  *esigibilità*  alla data del 31.12.2017 e, in caso di accertamento negativo, alla loro reimputazione;
- 3) con riferimento alle operazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) del predetto esercizio 2017, si procede alla Variazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte spesa e degli stanziamenti correlati, di entrata e di spesa;
- 4) nel bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 2020, si incrementa il Fondo Pluriennale iscritto tra le Entrate, per un importo pari all'incremento del Fondo Pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio 2017 precedente, tra le Spese. Nello stesso bilancio 2018/2020, cui la spesa e/o l'entrata è reimputata, si incrementano o si iscrivono gli Stanziamenti di spesa e/o di entrata necessari per la reimputazione degli impegni e degli accertamenti (Elenco Variazioni di Entrata/Spesa al Bilancio di Previsione 2018);

Sulla base delle predette regole la costituzione, o l'incremento, del FPV è esclusa solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate allo stesso Programma e di pari importo;

RILEVATO che il Responsabile del servizio finanziario contabile ha condotto, in collaborazione con i diversi responsabili aree di gestione dell'Ente, l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa alla data del 31 dicembre 2017 estratti dalla procedura informatica di gestione della contabilità, allo scopo di riallineare i valori all'effettiva consistenza, così da fornire una situazione aggiornata della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2017 e dagli esercizi precedenti; ACQUISITI :

- il parere favorevole del revisore in osservanza al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011;
- i pareri dei responsabili di area di gestione in qualità di responsabili di procedimento;



VISTO che in sede di rendiconto 2017 si è notato un'errata imputazione alla Missione 20 del Fondo Pluriennale di Spesa Capitale creato con il riaccertamento straordinario dei residui in quanto sono state riaccertate un importo maggiore di residui attivi che di residui passivi. Si è quindi provveduto a reimputare il fondo pluriennale vincolato alla Missione 01 Prog. 05.

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art. 21 comma 2 dello Statuto comunale;

VISTO il parere tecnico favorevole, a rilevanza interna, espresso dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 30 comma 2 dello Statuto comunale;

VISTO:

- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 11/11/2002 e particolarmente l'art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale **n. 13 del 28/02/2018** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e il D.U.P. (documento unico di programmazione) per il triennio 2018/2020;

VISTO altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile della proposta anche in merito alla sua copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
- il parere favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità;

## DELIBERA

DI APPROVARE le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2017, di cui all'art. 3, comma 4 del D. Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi da inserire nel rendiconto 2017 come da prospetti allegati in copia al presente atto:

- Variazioni accertamenti a residuo (Allegato 1);
- Variazioni impegni a residuo (Allegato 2);
- Variazioni accertamenti competenza 2017 (Allegato 3);
- Variazioni impegni competenza 2017 (Allegato 4);

DI VARIARE, secondo quanto dettagliato nell'allegato 5) gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017, al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa 2017 derivante dalle operazioni di reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2017;



DI VARIARE, gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio 2018/2020, al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2017 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato, nonché di adeguare il fondo pluriennale vincolato in entrata del bilancio 2018 alle risultanze del riaccertamento ordinario 2017;

DI VARIARE, gli stanziamenti di cassa di entrata e di spesa del bilancio 2018/2020 derivanti dalle operazioni di cui sopra;

DI DARE ATTO che tutti gli allegati al presente provvedimento risultano essere in formato digitale (.PDF), mentre la versione cartacea è depositata presso l'Ufficio ragioneria;

DI TRASMETTERE al tesoriere comunale la variazione in oggetto, mediante i prospetti redatti secondo l'allegato 8/2 al D. Lgs. n. 118/2011.

**Approvato e sottoscritto con firma digitale:**

**Il Commissario Straordinario**

**Avv. BORDET SARA**

**Il Segretario Comunale**

**Dott.ssa MACHET CRISTINA**